

Contributi – Socio di srl – Esercizio abituale e prevalente di attività commerciale – Natura dell'attività.

Contributi - Iscrizione gestione commercianti e gestione separata – Incompatibilità – Non sussiste.

Tribunale di Milano – 25.11/10.12.2004 n. 3765/2005 – Dott. Peragallo – Z. (Avv. Sica) – INPS (Avv. Mostacchi) – Esatri spa (cont.).

E' obbligato all'iscrizione alla gestione dei commercianti il socio di srl che partecipi con abitudine e prevalenza al lavoro aziendale; tale partecipazione va individuata non solo negli atti di natura esecutiva, ma anche in quelli di organizzazione e direzione dell'impresa, con cui il socio offra il proprio personale apporto al lavoro aziendale.

Non sussiste incompatibilità tra contribuzione a favore della gestione dei commercianti e ad a favore della gestione separata ex L.335/1995 per il socio di srl che eserciti attività commerciale, essendo i due tipi di contribuzione ancorati a differenti presupposti di fatto e riferiti a basi imponibili diverse, costituite, l'una dal reddito percepito come socio, l'altra dal compenso ricevuto per la collaborazione coordinata e continuativa prestata.

FATTO - Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. depositato il 26.7.2004 Z.B. socio e Amministratore Unico della Bizeta Elettronica SRI riferiva di essere iscritto rispettivamente alla Gestione Speciale commercianti (ai sensi dell'art. 1, comma 203 l. 662/96) ed alla Gestione separata dei collaboratori e dei professionisti (ai sensi dell'art. 2 , comma 26 L. 335/95) proponeva opposizione avverso la cartella notificatagli dall'ESATRI spa per il pagamento dei contributi previdenziali IVS calcolati sul minimale per il 2001 e 2002 con relativi accessori Il ricorrente a sostegno della propria domanda riferiva che , per l'attività svolta all'interno della società non esisterebbero i presupposti per l'iscrizione alla Gestioni commercianti iscrizione che sarebbe comunque incompatibile con quella preesistente e ciò anche in virtù di quanto previsto dall'art. 1 , comma 208 l. 662/96 che, se non interpretato nel senso dell'alternatività, e quindi dell'unicità, dell'iscrizione alla Gestione assicurativa in ragione dell'attività prestata in misura (a causa di problemi di salute) prevalente rispetto alle altre, si porrebbe in conflitto con superiori principi di natura costituzionale.

All'udienza del 25.11.2004, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invitava i procuratori alla discussione e decideva la causa come da separato dispositivo.

DIRITTO - Il ricorso non può trovare accoglimento.

L'art. 1, comma 203, della legge n. 662/96 ha riformulato l'art. 29, 1° comma, della legge n. 160/75, prevedendo i requisiti per l'iscrizione obbligatoria all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per gli esercenti attività commerciali, costituita in seno all'INPS con legge n.613/66.

In base alla nuova formulazione della norma suddetta anche i soci delle società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti contestualmente previsti, sono tenuti all'iscrizione alla predetta Assicurazione. Tali soggetti in precedenza erano esclusi dall'obbligo citato in ragione della limitazione della loro responsabilità, anche sotto l'aspetto delle conseguenze patrimoniali, nella conduzione dell'impresa.

La ratio della estensione dell'obbligo assicurativo è data dall'esigenza di evitare che, grazie allo schermo societario, la prestazione del socio resa nell'impresa sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria e, dunque, dall'esigenza di superare la preesistente disparità di trattamento tra i titolari di ditte individuali e i soci di persone, rispetto ai soci di società a responsabilità limitata, quando la loro attività prestata all'interno dell'azienda, tenuto, conto anche della struttura di quest'ultima, presenti le stesse caratteristiche.

Il ricorrente assume di non essere tenuto all'obbligo di contribuzione in esame, perché la propria attività sarebbe estranea al lavoro aziendale, in quanto riconducibile a quella di Amministratore della Società con esclusione dall'organigramma della società, per la quale egli è già iscritto alla Gestione separata di cui all'art. 1, comma 26, della legge n. 335/95.

Comunque le circostanze addotte dal ricorrente non sono idonee ad escludere l'obbligo contributivo in questione.

In particolare che egli sia anche l'A.U. della società, e come tale, per il relativo compenso, obbligatoriamente iscritto alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, non esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 29, 1° comma, dalla legge n. 160/75, come modificato dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/96.

Ai sensi di tale disposizione, quest'ultima iscrizione è obbligatoria quando il socio partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale.

L'assunto del ricorrente, secondo cui tale partecipazione si risolverebbe esclusivamente nello svolgimento di attività commerciale o esecutiva, cui la propria attività sarebbe estranea, è del tutto infondato.

Infatti, attesa la ampiezza della dizione usata dal legislatore, la partecipazione al lavoro aziendale va individuata non solo negli atti di natura esecutiva, ma anche in quelli di organizzazione e direzione dell'impresa, atteso che anche con tali atti il socio che li compie da il proprio personale apporto al lavoro dell'azienda, ingerendosi direttamente nell'andamento dell'attività di quest'ultima.

Il problema allora è se tale attività, che integra sicuramente partecipazione al lavoro aziendale (come previsto dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/96 cit.), presenti le caratteristiche dell'abitualità e della prevalenza.

Alle precedenti considerazioni va inoltre aggiunto che il ricorrente ha di sua iniziativa presentato domanda di iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciale ed in tale occasione dichiarava di svolgere la propria attività con carattere di abitudine e prevalenza. Tale dichiarazione costituisce una confessione stragiudiziale e fa piena prova contro di lui. Inoltre le prove dedotte non sono idonee a scalfirla.

Del resto conferma della ricorrenza dell'obbligo assicurativo è data dal fatto che, già prima della riformulazione dell'art. 29 della legge n. 160/75, per prassi amministrativa mai contestata, i soci, amministratori di società di persone costituite per l'esercizio di un'attività commerciale, svolgenti all'interno dell'impresa la propria attività di lavoro con i caratteri dell'abitudine e della prevalenza, sono stati e vengono pacificamente iscritti alla Gestione dei commercianti.

L'unica novità introdotta con l'art. 1, comma 203, della legge n. 662/96 - si ripete - consiste semplicemente nel fatto che mentre in precedenza l'iscrizione riguardava soltanto i soci di società di persone, a seguito della emanazione di tale norma anche i soci di società a responsabilità limitata sono soggetti a tale iscrizione, ovviamente in presenza degli stessi requisiti, a parte solo quello della "piena responsabilità dell'impresa e di tutti i rischi ed oneri di gestione", espressamente escluso dalla norma stessa, attesa la sua incompatibilità giuridica con tale ultima forma di società.

In contrario nessun rilievo assume il fatto che il ricorrente sia iscritto alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Tale iscrizione, infatti, è collegata alla percezione del reddito da lavoro autonomo di collaboratore coordinato e continuativo, espressamente individuato dalla norma in commento, mediante il richiamo all'art. 49 del D.P.R. n. 916/87, per il suo assoggettamento a contribuzione nella suddetta Gestione, ed è cumulabile con ogni altra forma di assicurazione obbligatoria. Ciò risulta dal testo della disposizione suindicata, la quale prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata, ancorché l'attività che la determina non sia "esclusiva", con ciò lasciando aperta la possibilità che se i soggetti da essa considerati svolgono anche altre attività lavorative, in presenza dei requisiti previsti, siano (obbligatoriamente) iscritti alle relative Gestioni previdenziali.

Conferma ne è data dall'art. 59, comma 16, della legge n. 449/97, che espressamente prevede che l'aumento dell'aliquota percentuale della contribuzione contestualmente introdotta (pari allo 1,50 per anno, fino al raggiungimento, a regime, dell'aliquota del 19%) riguardi solo i soggetti che non risultino già iscritti ad altre forme obbligatorie, con ciò quindi dando per scontato che uno stesso soggetto, oltre ad essere iscritto alla Gestione in esame per lo svolgimento delle attività previste dalla stessa norma, sia e debba essere iscritto, per le altre attività lavorative svolte, alle rispettive Gestioni di competenza.

Il ricorrente, in quanto collaboratore coordinato e continuativo, è iscritto alla Gestione separata di

cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 662/96, e sul relativo compenso è tenuto al versamento della relativa contribuzione (pari quindi tuttora al 10 % del reddito suddetto) . Nel contempo, essendo socio e svolgendo attività lavorativa anche all'interno della società, è tenuto all'iscrizione alla Gestione dei Commercianti ed al versamento della relativa contribuzione, da calcolarsi non sul compenso corrispostogli quale collaboratore coordinato, ma sui proventi percepiti come socio, ossia sulla parte del reddito d'impresa ripartita in ragione della sua quota di partecipazione agli utili, secondo le regole proprie di tale Gestione.

In contrario non vale invocare l'art. 1, comma 208, della legge n. 662/96.

Tale articolo, dopo aver previsto, nei commi precedenti (dal 196 al 207), l'estensione dell'obbligo di assicurazione alla Gestione dei Commercianti anche ad altre categorie di soggetti prima esclusi, sia in ragione della loro qualità, come appunto i soci di s.r.l, sia per il tipo di attività svolta, prevede testualmente che "qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità vecchiaia e superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente".

Tale disposizione, com'è evidente, si riferisce ai casi di attività "mista", ossia quelle attività che, pur essendo unitarie, sono suscettibili di determinare l'iscrizione in diverse Gestioni, ad esempio la Gestione commercianti e quella degli artigiani, e per le quali effettivamente si pone il problema di evitare l'assoggettamento a duplice contribuzione, attesa anche l'unitarietà del reddito imponibile.

Tale norma quindi, per evitare una doppia assicurazione, prevede l'iscrizione nella Gestione autonoma prevista per l'attività alla quale il lavoratore si dedica personalmente in misura prevalente. Non è un caso, invero, che questa norma sia stata collocata in chiusura di quelle contenute nei commi precedenti recanti l'estensione dell'obbligo di assicurazione alla Gestione Commercianti.

Infatti è anche in conseguenza di tale estensione, e segnatamente di quella che generalizza l'obbligo di iscrizione alla suddetta Gestione a tutti i soggetti svolgenti attività del settore terziario previsto dall'art. 49, comma 1° lett. d) , della legge n. 88/89, (comma 202) tra le quali tale ultima norma contempla la produzione e la prestazione di servizi - che può aversi il problema della riconducibilità di una determinata attività a diverse Gestioni, problema appunto risolto, in base al criterio della prevalenza, dalla norma in commento.

Tale norma è quindi inapplicabile nel caso in esame, nel quale invece le due iscrizioni non si riferiscono ad una attività mista, ma trovano fondamento in presupposti diversi e si riferiscono a distinti redditi.

Non possono infine trovare accoglimento le doglianze relative ad una supposta incostituzionalità

della norme citate .

Infatti, come si è detto, le contemporanee iscrizioni alla Gestione separata dei professionisti di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 ed alla Gestione dei commercianti, si giustificano nel diverso titolo che le determina, rispettivamente la percezione di redditi di collaboratore coordinato e continuativo, e la qualità di socio che partecipa al lavoro aziendale, e determinano l'assoggettamento a diverse forme di contribuzione/ rispettivamente quella della Gestione dei professionisti e quella dei lavoratori autonomi, che colpiscono imponibili diversi (il compenso di amministratore e la quota degli utili spettanti quale socio).

La diversità e l'autonomia dei suddetti regimi contributivi non può porre problemi di un loro coordinamento, essendo i relativi obblighi di contribuzione indipendenti tra loro, e ciascuno soggetto alle regole proprie della Gestione di riferimento.

In considerazione della novità delle questioni trattate appare equo compensare fra le parti le spese di lite.

(Omissis)